

Reg. Delib. N. 40  
Prot. N.  
Seduta del 16/09/2010



**COMUNE DI MAROSTICA**  
Provincia di Vicenza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Originale**

**OGGETTO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ED APPROVAZIONE CAPITOLATO.**

L'anno duemiladieci, addì sedici del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del geom. Emanuel Cortese in qualità di Presidente del Consiglio.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCETTRO rag. Gianni	SI	
2	BERTAZZO prof. Alcide		SI
3	BUCCO geom. Simone	SI	
4	COSTA arch. Mariateresa	SI	
5	MINUZZO ing. Matteo	SI	
6	OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	SI	
7	CUMAN prof.ssa Maria Angela		SI
8	CORTESE geom. Emanuel	SI	
9	RUBBO geom. Alessandro	SI	
10	TASCA Luca	SI	
11	BONAN rag. Riccardo	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	DALLA VALLE Giovanni		SI
13	MORESCO dott. Ivan	SI	
14	VIVIAN Matteo	SI	
15	BERTACCO dott. Lorenzo		SI
16	MAROSO Nereo	SI	
17	ZAMPESE dr. Pierantonio		SI
18	DINALE arch. Duccio	SI	
19	BASSETTO ins. Daniela	SI	
20	ZANFORLIN dr. Valerio	SI	
21	MARCHIORATO arch. Giuseppe Loris	SI	

TOTALE

16	5
----	---

Partecipa Il Segretario Generale Francesca Lora

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ED APPROVAZIONE CAPITOLATO.**

Entra l'assessore A. Bertazzo (presenti n. 17).

Il Presidente passa la parola all'Assessore Bonan perché relazioni.

L'assessore R. Bonan illustra l'argomento e riferisce che sulla proposta è stata presentata una proposta di emendamento di cui spiega il contenuto.

Ultimata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale intervengono i seguenti componenti del Consiglio:

**Dinale:** *sul capitolato chiede chi gestirà il servizio se ci sarà uno slittamento sui tempi dell'aggiudicazione e osserva che non vengono indicate le tariffe che saranno applicate. Chiede chi le approva e a chi sono destinati gli spazi aggiuntivi che si prevede di realizzare come indicato nell'emendamento.*

**Bassetto:** *chiede anche quali sono le regole per le bacheche dei partiti. L'ufficio cui ha fatto questa domanda non ha saputo rispondere.*

**Bonan:** *risponde che i tre spazi aggiuntivi saranno destinati per le attività del Comune, alle manifestazioni proprie o patrocinate.*

**Zanforlin:** *chiede se serviranno anche per le associazioni della Consulta.*

**Bucco:** *spiega che si tratta di tre totem utili a liberare il centro, messi nei tre ingressi al centro stesso. Chi entra in centro vede le attività che il Comune svolge. Gli spazi per le affissioni sono stati rivisitati tre anni fa, quando furono tolte tutte le vecchie plance e sostituite con pannelli più consoni.*

**Sindaco:** *per i partiti il regolamento del centro storico prevede l'utilizzo di bacheche sotto i portici e dà tre anni per adeguarsi. Ci si deve procurare l'autorizzazione da parte del privato. Fuori delle mura nel regolamento è spiegato cosa fare.*

**Maroso:** *chiede se le tariffe sono quelle citate nel bilancio.*

Sulle tariffe, il Sindaco chiede al Segretario di rispondere.

Il **Segretario** riferisce che le tariffe vengono approvate dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio, dalla Legge e dal Regolamento. Vengono approvate prima dell'approvazione del bilancio annuale e il relativo provvedimento è richiamato nella deliberazione di bilancio.

Terminata la discussione il Presidente propone la votazione per prima dell'emendamento illustrato dall'assessore Bonan in premessa ed agli atti del Consiglio ed allegata (sub. B).

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente :

Presenti votanti n. 17

Favorevoli            n. 17  
Contrari              n. ==  
Astenuti             n. ==  
l'emendamento è accolto.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di votare la proposta come emendata.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- Con contratto n. 1268 di Rep. – prot. 3770 – in data 25.03.1997 è stato affidato alla ditta GEAP srl (ora spa) Gestione Appalti di Padova, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.1997 a tutto il 31.12.2000, a seguito di gara di licitazione privata alle seguenti condizioni:
  - aggio a favore della ditta 24% su tutte le riscossioni;
  - minimo garantito annuo a favore del Comune L. 40.000.000.
  
- Con le deliberazioni di Consiglio Comunale il servizio è stato successivamente prorogato, in alcuni casi rinegoziando le relative condizioni economiche, come di seguito specificato:
  - delibera C. C. n. 81 del 14.11.2000 è stato confermato, per l'anno 2001 la gestione in concessione del servizio in oggetto alle medesime condizioni del contratto iniziale;
  - delibera C. C. n. 97 del 20.12.2001 rinnovo del servizio alla ditta Geap Spa di Padova per il biennio 2002-2003 alle seguenti condizioni: aggio: 24% - minimo garantito Lire 80.000.0000;
  - delibera di C. C. n. 12 del 26.02.2002 è stata modificata la deliberazione di cui al punto 2) rettificando le condizioni economiche come seguono: aggio 45% e minimo garantito euro 12.911,42;
  - delibera C. C. n. 65 del 22.10.2003 rinnovo del servizio alla ditta Geap Spa di Padova per il biennio 2004-2005 alle seguenti condizioni: aggio: 30% - minimo garantito euro 43.000,00;
  - delibera C.C. n. 80 del 22.12.2005 è stato prorogato il servizio sempre alla ditta Geap Spa di Padova alle condizioni di cui al punto 4) per 6 mesi ossia sino al 30.06.2006;
  
- Con determinazione del Responsabile dell'Area economico – finanziaria n. 265 del 13.04.2006 era stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio ma, con successiva determinazione n. 335 del 22.05.2006 la medesima gara è stata annullata prorogando ulteriormente il servizio in concessione alla ditta GEAP Spa di Padova dal 01.06.2006 al 30.09.2006 alle condizioni di cui alla deliberazione n. 80 del 22.12.2005;
  
- Con determinazione del Responsabile dell'Area economico-finanziaria n. 681 del 27.09.2006 è stato nuovamente prorogato il servizio in concessione alla ditta Geap Spa di Padova dal 01.10.2006 al 31.12.2006 alle condizioni di cui alla deliberazione n. 80 del 22.12.2005, al fine di consentire l'espletamento della gara;

- Con determinazione n. 980 del 29.12.2006 di procedeva all'ultima proroga del servizio di cui in oggetto alla ditta GEAP Spa di Padova per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2007 alle medesime condizioni economiche in essere;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 08/11/2007 veniva stabilito:
  - di affidare il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in concessione ad un soggetto abilitato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da individuare a seguito di espletamento delle procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 163/2006;
  - di approvare il capitolato che regola i principi generali di gestione del servizio nonché i rapporti tra l'Ente ed il Concessionario;
  - di fissare la misura del minimo garantito in Euro 70.000,00 annui;
  - di stabilire la durata della concessione in anni tre;
- Con determinazione del responsabile dell'area II n. 748 del 15/11/2007 veniva indetta una gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2008-31.12.2010 ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006;
- Con determinazione del responsabile dell'area II n. 23 del 22/01/2008 veniva affidato via definitiva, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2008-31.12.2010 alla ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a di Santarcangelo di Romagna (RN) a fronte di un aggio del 16,98%

Dato atto che la concessione del servizio è in scadenza al 31.12.2010 e che, a tutt'oggi l'ufficio tributi, che tra l'altro è stato recentemente oggetto di una ristrutturazione organizzativa con riduzione del personale, per carenza di risorse umane, gestionali nonché logistiche, non è in grado di gestire autonomamente e direttamente questa entrate tributaria;

Ritenuto di dover confermare l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in concessione a ditta iscritta all'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e di altre entrate della Provincia e dei Comuni disciplinato dal D.M. 11.11.2000 n. 289;

Considerata la necessità di indire nuova procedura di gara da esperirsi in tempi utili per l'affidamento del servizio con decorrenza 1.1. 2011;

Ritenuto di procedere, trattandosi di una concessione di servizi, in conformità all'art. 30 del decreto legislativo 163/2006, in base a cui "la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di trasparenza , adeguata pubblicità e non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi";

Vista la sentenza del Consiglio di stato sez. V n. 4510 del 13/07/2010;

Fissata la durata della concessione in anni cinque;

Dato atto che sulla base della media del gettito dell'ultimo triennio (2007/2009) è possibile stabilire l'importo annuo del minimo garantito in **Euro 70.000,00**, con un aggio massimo a favore del concessionario, posto a base di gara, del **18%** sui proventi riscossi e con esclusione di offerte in aumento,

Visto il capitolato **composto di n. 29 articoli**, predisposto dall'Ufficio Tributi, che regola i principi generali di gestione del servizio nonché i rapporti tra l'Ente ed il Concessionario;

Vista la proposta di emendamento presentata, allegata (sub. B) e approvata come sopra riportato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTI gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 relativi all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali e all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare tali attività;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n. 289 che, in attuazione del suddetto art.53, ha approvato il regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle riscossione dei tributi locali e di altre entrate delle province e dei comuni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni ed in particolare, l'art. 2 "Gestione del servizio";

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2<sup>a</sup> Economico Finanziaria e dal medesimo responsabile (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3<sup>a</sup> del vigente statuto comunale.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 17
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. ==
Astenuti	n. ==

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse al presente atto come parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di confermare l'affidamento in concessione ex art.30 del D.Lgs. n.163/2006 del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

3. di approvare il capitolato composto da n. 29 articoli che regola i principi generali di gestione del servizio nonché i rapporti tra l'Ente ed il Concessionario e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato sub. A**) così come emendato (**all. sub. B**);;
4. di fissare la misura del minimo garantito in Euro 70.000,00 annui;
5. di stabilire la durata della concessione in anni cinque;
6. di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la predisposizione di tutti gli atti gestionali di indizione della gara, dalla determina a contrarre, nonché di aggiudicazione della concessione al fine di consentire la prosecuzione del servizio con decorrenza 01.01.2011 fissando il criterio del prezzo più basso sul valore dell'aggio posto a base di gara e pari al **18%** dei proventi riscossi, con esclusione di offerte in aumento.

---- ===== oOo =====

La presente deliberazione, considerata l'urgenza di dare avvio alla procedura di affidamento, con separata votazione con il seguente esito

Presenti votanti	n. 17
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. ==
Astenuti	n. ==

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.



**COMUNE DI MAROSTICA**

**VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VI)**

***www.comune.marostica.vi.it***

*Codice Fiscale 82000830248 Partita IVA 00255650244*

**[marostica.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net)**



del Touring Club  
Italiano

**ALLEGATO A)**

**CAPITOLATO**  
per l'affidamento in concessione del servizio di  
riscossione ed accertamento dell'imposta comunale  
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni  
(periodo 01.01.2011-31.12.2015)



# INDICE

- Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
- Art. 4 REVISIONE CORRISPETTIVO
- Art. 5 VERSAMENTI
- Art. 6 RENDICONTI CONTABILI
- Art. 7 CAUZIONE
- Art. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 9 RESPONSABILITA' VERSO TERZI
- Art. 10 IMPIANTI AFFISSIONISTICI
- Art. 11 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Art. 12 RAPPORTI CON L'UTENZA
- Art. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 14 SISTEMA DI RISCOSSIONE
- Art. 15 PERSONALE
- Art. 16 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 17 RECUPERO DELL'EVASIONE
- Art. 18 SUB CONCESSIONE – CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 19 COORDINAMENTO E VIGILANZA
- Art. 20 PENALI
- Art. 21 DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 22 VARIAZIONI E RECESSO
- Art. 23 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 25 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- Art. 26 SERVIZI GRATUITI
- Art. 27 CONTROVERSIE
- Art. 28 RINVIO
- Art. 29 SPESE CONTRATTUALI



## **ART. 1**

### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento, riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni con la riscossione dei relativi diritti in conformità al D. Lgs. n. 507/1993 e succ. modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali.
2. Il Comune di Marostica appartiene, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993, alla classe IV.
3. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente a quanto previsto nel presente capitolato, alle norme vigenti, ed ai regolamenti comunali.
6. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari previsto all'art. 53 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.

## **ART. 2**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dall'01.01.2011 ovvero, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stesso ovvero alla soppressione di tutte le entrate oggetto di concessione.
4. Qualora l'entrata soppressa sia sostituita con un'altra, per espressa previsione di legge, il rapporto potrà continuare purché vi sia formale richiesta da parte dell'ente e formale accettazione da parte del concessionario.

## **ART. 3**

### **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, per imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno, nonché gli speciali diritti di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs.507/93, il cui gettito resta attribuito in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivante dagli obblighi di assicurare agli utenti tali specifiche e particolari prestazioni.
2. L'aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura risultante dal verbale di gara.
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, comprese le maggiorazioni di cui al D.Lgs. 507/93 ed è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 punto 5 del DPR 633/1972.
4. Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito complessivo, di importo annuo pari ad **euro 70.000,00** per imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione.
5. Le somme incassate dal concessionario in eccedenza rispetto al minimo garantito, saranno versate al Comune, al netto dell'aggio dovuto alla ditta aggiudicataria e rapportato alla riscossione complessiva.
6. Tutte le somme introitate dal Comune o dal concessionario uscente a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni concorreranno alla formazione del minimo garantito indicato al comma 5 a favore della nuova concessione, ma su di esse non verrà riconosciuto l'aggio indicato al comma 2.

## **ART. 4**

### **REVISIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.
2. Conseguentemente, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione che risulti inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

## **ART. 5 VERSAMENTI**

1. Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare l'ammontare delle riscossioni del trimestre precedente, al netto dell'aggio di riscossione di cui al comma 2 del precedente art. 3.
2. L'importo dei versamenti del servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale di pubblicità, al lordo dell'aggio, non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
3. Nel caso in cui l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo comunque versato, il concessionario ha diritto, a seguito delle successive riscossioni, di trattenersi anche negli anni successivi quanto è stato da lui anticipato detraendolo dall'importo trimestrale dovuto.
4. Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal Concessionario, comporteranno il pagamento di una indennità di mora pari al 2,5% semestrale sugli importi non versati e di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

## **ART. 6 RENDICONTI CONTABILI**

1. Entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, evidenziando, per ciascuna imposta in concessione (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni):
  - a. l'importo lordo delle riscossioni, al netto dei rimborsi effettuati, distinto per anno di imposta e per modalità di pagamento (c/c postale, contante, bonifico, ecc.);
  - b. l'aggio dovuto, per anno di imposta;
  - c. la quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata;
2. Al rendiconto di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti giustificativi (estratti conto trimestrali relativi ai c/c postali intestati al concessionario, copia dei bollettari per le riscossioni dirette e ulteriori documenti relativi ad altri canali di versamento) che confermino per ciascuna entrata in concessione i riversamenti eseguiti al Comune.
3. Allo stesso rendiconto dovrà inoltre essere allegato un prospetto analitico dello stato della riscossione di ogni singola posizione, dei connessi procedimenti di recupero, dei rimborsi eseguiti, delle poste oggetto di contenzioso.
4. Entro e non oltre il 31 gennaio successivo al termine di ogni anno il concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi degli artt. 93 e 233 del d. lgs. 267/2000 secondo il modello 21 approvato con D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e ss.mm..
5. Al rendiconto di cui al comma 1 dovrà altresì essere allegato copia del DURC del Concessionario.

## **ART. 7 CAUZIONE**

1. Prima della stipulazione del contratto, il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva, di euro 35.000,00 importo pari al 10% del minimo garantito di cui all'art. 3 comma 4 del presente disciplinare, avente durata di 5 anni rispetto alla data di consegna del servizio.
2. Tale cauzione deve essere costituita in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La polizza fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia espressa ai benefici della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C. nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.
3. In caso di variazione del minimo garantito, ai sensi dell'art. 4, la cauzione va adeguata all'importo del minimo garantito nella nuova misura stabilita.

4. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, alla escussione della cauzione.
5. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
6. La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione.
7. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati e degli impianti delle affissioni.
8. L'amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione in caso siano accertate inadempienze, fatta sempre salva ogni ulteriore azione per eventuali danni.
9. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa, ovvero in caso di decadenza, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni e indennizzi dovuti al Comune stesso, fatta sempre salva ogni ulteriore azione per eventuali danni. .
10. La cauzione deve essere rinnovata ed adeguata in occasione di eventuale proroga o rinnovo.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente.
2. E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione nonché le tariffe approvate dal Comune.
3. Il concessionario è tenuto a dare ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, comunicazione relativa a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.
4. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 507/1993 e dal regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
6. Il rappresentante dovrà trasmettere al Comune, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta nel semestre precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.
7. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni.
8. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del d. lgs. 81/08.
9. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi da 4 a 8 devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
10. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
11. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate e trasferite con il verbale di consegna del servizio.
12. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.
13. A norma dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 241/1990, il concessionario, nell'espletamento del servizio è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo richiamato.

## **ART. 9**

### **RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l'Amministrazione comunale si intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio. Il massimale della polizza RCT dovrà essere non inferiore a euro 2.500.000,00, il massimale RCO dovrà essere non inferiore a euro 1.000.000,00.

#### **ART. 10**

##### **IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto già installati sul territorio comunale.
2. Il Concessionario si impegna a fornire, a propria cura e spese, quadri e stendardi per le affissioni di tipologia simile a quelli già esistenti sul territorio al fine di aumentare la superficie dell'impiantistica destinata al servizio delle pubbliche affissioni di cui all' art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 di ulteriori mq 100 rispetto al minimo di legge. Tre nuovi impianti dovranno essere destinati alle affissioni istituzionali del Comune. I nuovi impianti saranno forniti e posizionati a cura e spese del Concessionario, in base alle modifiche al piano generale degli impianti che verrà approvata dal Comune.
3. Il concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.
4. Ogni sei mesi invia al Comune una relazione in ordine allo stato degli impianti, corredata dagli interventi effettuati.
5. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.
6. Gli impianti realizzati e installati restano di proprietà del Comune e debbono essere, a cura e spese del concessionario, tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, rimarranno all'Ente senza che al concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dall'Amministrazione comunale, previa verifica in contraddittorio con il concessionario.
7. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
8. Per l'ubicazione delle tabelle, dei quadri e degli stendardi, come pure per la loro tipologia, il concessionario dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'ufficio Tributi che provvedere ad acquisire il parere degli uffici competenti.
9. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.
10. Il concessionario dovrà attenersi, nell'utilizzo degli spazi destinati all'affissione, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e nel Regolamento comunale di applicazione.

#### **ART. 11**

##### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:
  - a) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
  - b) D Lgs. 15.11.1993, n. 507;
  - c) Codice della strada e relative disposizioni di attuazione;
  - d) D.M. 26 aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - e) Regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tempo per tempo vigente;
  - f) Regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari
  - g) Ogni ulteriore disposizione regolamentare o dirigenziale concernente la materia.
2. Al fine di non favorire l'abusivismo la ditta dovrà prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo, oppure dovrà avvisare l'utente che il pagamento del

tributo non sostituisce né sana la mancanza dell'autorizzazione edilizia e/o commerciale e/o della Polizia Comunale.

## **ART. 12 RAPPORTI CON L'UTENZA**

1. Il concessionario predispone e mantiene sul territorio comunale per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio dedicato.
2. L'ufficio deve essere collocato, strutturato ed organizzato in modo da consentire un agevole accesso all'utenza, con particolare attenzione all'accesso per soggetti con ridotta capacità motoria.
3. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro 6 mesi dalla data di affidamento del servizio.
4. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.
5. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura "Comune di Marostica – Servizio Affissioni Pubblicità – gestione ditta . . . .", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
6. L'orario di apertura del servizio al pubblico deve essere concordato con l'Ente e tendenzialmente deve armonizzarsi con l'orario di apertura degli uffici comunali. Eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso del Comune.
7. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.).
8. Il concessionario agisce nel rispetto del d. lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) nonché del d.p.r. 445/00 (documentazione amministrativa) e successive modificazioni.
9. Eventuali carenze o omissioni tali da configurare ripetute violazioni o disservizi all'utenza potranno essere contestate dal comune mediante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte, all'applicazione di una specifica penale nell'entità e con i modi stabiliti al successivo art. 20.

## **Art. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.
2. Il concessionario si impegna a fornire, una volta all'anno, la banca dati delle fattispecie soggette ad imposizione per l'imposta comunale sulla pubblicità e dei soggetti obbligati al pagamento. A tal fine predisporrà uno o più file o data base relazionali secondo modalità che verranno concordate con il competente Servizio Informatico comunale o altro soggetto delegato. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del concessionario.
3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collaborazione con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
4. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del d. lgs. 507/1993, le tariffe, i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.
5. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune, che verrà riposto direttamente dall'utente in un contenitore chiuso, che verrà periodicamente consegnato al Comune.

## **ART. 14 SISTEMA DI RISCOSSIONE**

1. Il concessionario deve inviare agli utenti, con congruo anticipo (almeno 30 gg. prima della scadenza di pagamento), anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.
2. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
3. Il concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi bonari di pagamento né da parte del contribuente, né da parte del Comune.
4. Il concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione del Comune, ulteriori forme di pagamento rispetto a quelle inizialmente stabilite.
5. Il concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, eventuali nuove forme di pagamento che il Comune vorrà implementare.

#### **ART. 15 PERSONALE**

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/00, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio. Provvede, inoltre, a proprie spese e cura, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le norme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal d. lgs. 81/2008.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
7. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 16 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la stessa dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicando l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

4. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
5. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del concessionario.
6. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

#### **Art. 17**

#### **RECUPERO DELL'EVASIONE**

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.
2. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, il concessionario si impegna ad effettuare per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo e permanente, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.

#### **Art. 18**

#### **SUB CONCESSIONE. CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la sub concessione. Il concessionario potrà esclusivamente affidare a terzi, ferma restando la responsabilità in capo al medesimo, in ordine alla regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, l'esecuzione delle seguenti attività materiali:
  - a. Attacchinaggio;
  - b. Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti per pubbliche affissioni;
  - c. Stampa e spedizione;
  - d. Gestione informatica delle banche dati.
2. Il ricorso a terzi, limitatamente, alle categorie di attività di cui al precedente comma 1) può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.
3. A tal fine, all'atto della gara, l'impresa dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle attività di cui al precedente comma 1).
4. E' vietata la cessione del contratto.

#### **ART. 19**

#### **COORDINAMENTO E VIGILANZA**

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, per quanto riguarda pubblicità ed affissioni, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. L'Ufficio Tributi cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente disciplinare e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito; successivamente, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il concessionario consegnerà al Comune, su supporto cartaceo o idoneo tracciato informatico concordato con il Responsabile del servizio tributi, la banca dati relativa:
  - il censimento di tutte le insegne con indicazione della via, civico e consistenza;

- tutti i soggetti passivi d'imposta con le relative riscossioni;
- tutti i soggetti passivi d'imposta con le relative somme non pagate, suddivise per anno;

## **ART. 20 PENALI**

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio, a discrezione dell'Amministrazione, che vanno da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00.
2. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
3. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 19.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.
5. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

## **ART. 21 DECADENZA, REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il concessionario incorre nella decadenza della gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'art. 12, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza della gestione.
3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolazione contabile.
4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.
5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizi in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca di cui all'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm..
7. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - per mancato integrale versamento delle somme dovute da parte della società per quattro rate consecutive;
  - nel caso di concordato preventivo, di liquidazione coatta, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
8. Potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti reiterati da parte della società concretanti una delle ipotesi di seguito indicate:
  - riscontrate irregolarità nella tenuta dei documenti contabili e nell'applicazione delle modalità operative di cui al presente disciplinare tecnico;
  - comportamenti atti ad impedire od ostacolare l'attività di controllo da parte dei funzionari comunali, effettuata nei termini e con le modalità di cui al presente capitolato tecnico;
  - interruzione ingiustificata del servizio di sportello;
  - inosservanza degli obblighi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e di ripristino e implementazione della dotazione di impianti affissionali;
9. L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi con raccomandata A.R. entro il termine di 10 giorni dal verificarsi del comportamento o dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro l'ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni.
10. Nel caso in cui il concessionario non ponga fine ai comportamenti contestati e respinga gli addebiti ritenendoli infondati e l'Amministrazione non ritenga di accogliere le contro deduzioni, si procederà in via giudiziale presso il competente Foro.



11. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune procede alla acquisizione della documentazione inerente la gestione.

#### **ART. 22**

##### **VARIAZIONI E RECESSO**

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato nell'ambito delle entrate comunali; può essere altresì oggetto di motivate variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze.
2. Tali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di negoziazione tra le parti.
3. E' escluso l'esercizio della facoltà di recesso da parte del concessionario.

#### **Art. 23**

##### **ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formazione per il proseguimento degli atti medesimi.
3. Il concessionario dovrà trasferire al Comune e direttamente al nuovo Concessionario, all'atto della scadenza della concessione l'archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.
4. Il concessionario alla scadenza del contratto è obbligato a trasferire all' Ente tutte le banche dati aggiornate ed in formato tale da garantire la leggibilità dei dati e l' importazione degli stessi sugli applicativi in uso nell' Ente, senza costi per quest' ultimo.
5. Alla scadenza del contratto la Ditta trasmetterà, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, l'elenco delle posizioni contabili ancora da riscuotere per le quali spetta l'aggio sulle tasse, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione. La relativa liquidazione a favore del Concessionario avverrà da parte del Comune con cadenza trimestrale, sulla base delle somme comunque rimesse dai contribuenti successivamente alla scadenza del periodo contrattuale. Il saldo delle competenze dovute al Concessionario sarà, in ogni caso, rimesso entro il termine di dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.

#### **Art. 24**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il concessionario sarà tenuto a conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D.Lgs 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il concessionario provvede all'informativa di cui al comma 1° dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali acquisiti saranno raccolti e conservati dal Concessionario nel domicilio individuato dallo stesso.
3. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di concessioni di servizi.
4. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
5. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'affidamento della gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare tecnico, la società è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza dall'affidamento medesimo.
6. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
  - a. al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
  - b. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs n. 267/2000;
  - c. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di affidamento di pubblici servizi.
7. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

8. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
9. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
10. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune quale titolare del trattamento.
11. Il concessionario si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati – in conformità alla normativa di volta in volta applicabile – i dati acquisiti, comunicati, e/o trattati nell'ambito dello svolgimento della concessione.
12. Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del decreto sopra richiamato.

#### **ART. 25**

##### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente allegati:
  - il presente disciplinare tecnico;
  - le norme previste nel bando di gara;
  - l'offerta e la documentazione presentate in sede di gara;

#### **ART. 26**

##### **SERVIZI GRATUITI**

1. Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune e delle altre Autorità ed Amministrazioni pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93.
2. Il concessionario provvederà, in collaborazione con gli uffici del Comune, alla predisposizione delle modifiche al piano generale degli impianti pubblicitari al fine di aumentare la superficie dell'impiantistica destinata al servizio delle pubbliche affissioni di ulteriori mq 100 rispetto al minimo di legge. I nuovi impianti, di tipologia simile a quelli già esistenti, dovranno essere forniti e posizionati a cura e spese del Concessionario. Tre dei nuovi impianti dovranno essere destinati alle affissioni istituzionali del Comune.

#### **ART. 27**

##### **CONTROVERSIE – DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione bonaria.
2. Qualora non sia risolvibile l'accordo tra le parti, la controversia verrà devoluta alla competenza del Foro di Bassano del Grappa.
3. Il concessionario ai fini del contratto di concessione e a tutti gli effetti di legge elegge domicilio nel Comune di Marostica.

#### **ART. 28**

##### **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 29**

##### **SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali (imposte, tasse, bolli, diritti ecc.)
2. I diritti contrattuali sono stimati alla stipula del contratto sulla base dei minimi annui garantiti al Comune per la durata del contratto .
3. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

PROVINCIA DI VICENZA DEL MAROSTICENSE
15 SET. 2010
Protocollo N. 15317

Al Sindaco  
del Comune di Marostica

Il sottoscritto rag. Riccardo Bonan, Assessore al Bilancio del Comune di Marostica, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, presenta il seguente emendamento alla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il prossimo 16/09/2010 avente ad oggetto: "Servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni. Affidamento in concessione ed approvazione capitolato":

Propongo di modificare n. due articoli del capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni (periodo 01.01.2011-31.12.2015) allegato alla proposta di delibera al fine di destinare n. tre nuovi impianti alle affissioni istituzionali del Comune e precisamente:

- l'articolo 10 "IMPIANTI AFFISSIONISTICI", comma 2, viene modificato come segue (viene aggiunta la frase in grassetto):


2. Il Concessionario si impegna a fornire, a propria cura e spese, quadri e stendardi per le affissioni di tipologia simile a quelli già esistenti sul territorio al fine di aumentare la superficie dell'impiantistica destinata al servizio delle pubbliche affissioni di cui all' art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 di ulteriori mq 100 rispetto al minimo di legge. **Tre nuovi impianti dovranno essere destinati alle affissioni istituzionali del Comune.** I nuovi impianti saranno forniti e posizionati a cura e spese del Concessionario, in base alle modifiche al piano generale degli impianti che verrà approvata dal Comune.

- l'art. 26 "Servizi gratuiti" viene modificato come segue (viene aggiunta la frase in grassetto):

1. Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune e delle altre Autorità ed Amministrazioni pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93.
2. Il concessionario provvederà, in collaborazione con gli uffici del Comune, alla predisposizione delle modifiche al piano generale degli impianti pubblicitari al fine di aumentare la superficie dell'impiantistica destinata al servizio delle pubbliche affissioni di ulteriori mq 100 rispetto al minimo di legge. I nuovi impianti, di tipologia simile a quelli già esistenti, dovranno essere forniti e posizionati a cura e spese del Concessionario. **Tre dei nuovi impianti dovranno essere destinati alle affissioni istituzionali del Comune.**

Marostica, 15/09/2010

L'Assessore al Bilancio  
rag. Bonan Riccardo



*Si espone parere favorevole di deposito  
tecnica  
razionale, 15/09/2010*

*Alvaro*  
CA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Oggetto : SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.  
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ED APPROVAZIONE CAPITOLATO.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 27/08/2010

Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Alessandra Pretto

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 27/08/2010

Il Responsabile Dell'area 2^  
Alessandra Pretto

---

### **PARERE DI CONFORMITA'**

La deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.  
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 10/09/2010

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
geom. Emanuel Cortese

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **26/10/2010** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

- 
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario                     | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali                       |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale              | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria                 |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali                | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici                       |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici            | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione                         |
| <input type="checkbox"/> C.e.d.                         | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca   | <input type="checkbox"/> Vigili  |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile                             |

Unione dei Comuni